

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 547-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 21 maggio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America e del protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

(V. Stampato Camera n. 627)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 febbraio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 febbraio 1984

ONOREVOLI SENATORI. — La motivazione del disegno di legge in oggetto sta nella constatazione che la criminalità, in alcune delle sue forme più gravi e pericolose — ed in particolare la criminalità organizzata — ha assunto e va assumendo sempre più carattere transnazionale; ciò impone di guardare col massimo favore al rafforzamento degli strumenti normativi di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

I due accordi bilaterali compresi in questo provvedimento rivestono una particolare importanza, perchè intervengono a regolare, su un piano di assoluta reciprocità, i rapporti di collaborazione tra l'Italia e un Paese, gli Stati Uniti d'America, in relazione al quale, in tempi recenti, si è fatta ancor più evidente l'esigenza di una lotta comune ad organizzazioni criminali la cui attività illecita è caratterizzata in misura considerevole da connessioni tra gruppi e persone residenti nei due Paesi, soprattutto impegnati nel traffico degli stupefacenti e nell'attività mafiosa in Italia e negli Stati Uniti.

Il trattato di mutua assistenza in materia penale è la prima convenzione di questo tipo avente portata generale, stipulata dall'Italia con un Paese di *common law*.

Notevoli sono le differenze tra il sistema penale statunitense e quello italiano, e soprattutto rilevanti sono quelle relative alla struttura del procedimento. Si son dovute conciliare, perciò, contrastanti esigenze; ma si è convinti che le difficoltà sono state superate, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento penale.

Per quanto riguarda il contenuto del trattato stesso, l'articolo 1 elenca varie forme di assistenza concordate e prevede che l'assistenza sia prestata anche quando i fatti per i quali si procede nello Stato richiedente non costituiscano reato nello Stato richiesto.

Gli articoli 2 e 3 riguardano norme procedurali; l'articolo 4 precisa che le richieste di assistenza saranno eseguite in conformi-

tà con le leggi processuali dello Stato richiesto.

Importante è l'articolo 5, perchè tra i motivi che legittimano il rifiuto di prestare l'assistenza richiesta non annovera la natura fiscale del reato, così positivamente contravvenendo ad una regola usuale nella convenzione di assistenza.

Gli articoli 6, 7 e 9 contengono disposizioni concernenti le spese e le traduzioni degli atti; l'articolo 8 prevede che lo Stato richiesto potrà esigere che le prove e le informazioni fornite rimangano riservate; con l'articolo 10 si è inteso sottolineare l'obbligo per lo Stato richiesto, nel dare esecuzione alle domande di assistenza, di fare tutto il possibile per rintracciare le persone che si presume si trovino nel suo territorio.

Seguono, poi, le disposizioni degli articoli da 11 a 18, che regolano i singoli tipi di assistenza: notifica di atti giudiziari; produzione di documenti ed oggetti; assunzione di testimonianze nello Stato richiesto e nello Stato richiedente; sequestro e confisca di beni.

La notifica degli atti giudiziari è disciplinata nell'articolo 11 mentre gli articoli 12 e 13 interessano la produzione di atti e di oggetti; l'articolo 12 specifica che l'obbligo di fornire atti e documenti in possesso di uffici pubblici sussiste solo nella misura in cui sarebbero accessibili alle autorità giudiziarie o di polizia dello Stato richiesto; l'articolo 13 precisa le modalità delle perquisizioni e dei sequestri; in tema di assunzione di testimonianze nello Stato richiesto (articolo 14) si fa obbligo, per il detto Stato, di consentire la presenza dell'imputato e del suo difensore, nonchè delle competenti autorità dello Stato richiedente.

Nella disciplina dell'assunzione di testimonianze nello Stato richiedente (articoli 15, 16 e 17) si prevedono il rispetto del fondamentale principio della immunità del testimone, la equiparazione del testimone libero nella persona a quello che si trovi de-

tenuto nello Stato richiesto, il divieto dell'accompagnamento coattivo nello Stato richiedente del testimone libero, al quale — nell'ipotesi che non ottemperi all'ordine — potranno essere applicate soltanto le sanzioni previste nello Stato richiesto.

Con l'articolo 18, infine, a completamento della disposizione dell'articolo 13 si conferisce allo Stato richiesto, in casi di particolare urgenza, il potere di sequestrare i beni che si trovino sul proprio territorio e che siano passibili di confisca, nonchè di ordinare la confisca stessa a beneficio dello Stato richiedente.

Nell'articolo 19 si precisa che le disposizioni del trattato non limitano la possibilità di concedere l'assistenza nelle forme eventualmente consentite dalle leggi interne o da altri accordi internazionali di cui i due Paesi siano parte.

Gli articoli 20 e 21 contengono le usuali « disposizioni finali » relative alla ratifica, all'entrata in vigore e alla denuncia del trattato.

Il presente disegno di legge riguarda, inoltre, un protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione firmato a Roma il 18 gennaio 1973.

Tale protocollo modifica il citato trattato introducendo l'istituto della « consegna tem-

poranea » dell'estraddando, provvedendo così a colmare una grave lacuna della normativa pattizia vigente.

Attualmente, a norma dell'articolo IX del trattato del 1973, se la persona da estradare è sottoposta a procedimento penale o sta espando una pena nel territorio della Parte richiesta per reati diversi da quello per il quale è stata chiesta l'extradizione, la sua consegna può essere rinviata sino alla conclusione del detto procedimento ed al termine dell'espiazione della pena.

Il protocollo corregge questa disposizione prevedendo che la Parte richiesta, dopo aver deciso sulla richiesta di estradizione, può anche consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente, al fine esclusivo del procedimento penale per il quale l'extradizione è domandata.

La persona così consegnata dovrà essere riconsegnata alla Parte richiesta alla conclusione del procedimento penale instaurato nei suoi confronti.

Sulla base delle considerazioni esposte, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MARTINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore FRANZA)

8 maggio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America ed il protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato e al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 20 del trattato e all'articolo II del protocollo aggiuntivo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.